# REGOLAMENTO (CE) N. 107/97 DELLA COMMISSIONE

**del 22 gennaio 1997**

**che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2353/96 [7], ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
[2] GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.
[3] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
[4] GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.
[5] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.
[6] GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.
[7] GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 16.

*ALLEGATO*

*«ALLEGATO I*

| Codice NC | Designazione delle merci | Prezzo rappresentativo ECU/100 kg | Dazio addizionale ECU/100 kg | Origine (1) |
|---|---|---|---|---|
| 0207 14 10 | Pezzi disossati di galli o di galline, congelati | 216,6 | 25 | 01 |
| | | 277,2 | 7 | 02 |
| | | 270,0 | 9 | 03 |
| | | 263,3 | 11 | 04 |
| | | 267,1 | 10 | 05 |
| 1602 32 11<br>1602 39 21 | Preparazioni non cotte altre che di tacchino | 221,6 | 20 | 01 |
| | | 243,0 | 13 | 03 |

(1) Origine delle importazioni:

01 Cina

02 Brasile

03 Tailandia

04 Argentina

05 Cile»